



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 11-02-2019**

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)  
PER L'ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 16:15, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

<b>Piermattei Rosa</b>	<b>P</b>	<b>Paoloni Paolo</b>	<b>P</b>
<b>Bianconi Vanna</b>	<b>P</b>	<b>Pierandrei Pier Domenico</b>	<b>P</b>
<b>Meschini Giovanni</b>	<b>P</b>	<b>Granata Sandro</b>	<b>P</b>
<b>Fattobene Francesco</b>	<b>A</b>	<b>Panicari Massimo</b>	<b>P</b>
<b>Antognozzi Tarcisio</b>	<b>A</b>	<b>Lampa Gabriela</b>	<b>P</b>
<b>Chirielli Silvia</b>	<b>P</b>	<b>Cruciani Pietro</b>	<b>A</b>
<b>Bianchi Sara Clorinda</b>	<b>P</b>	<b>Borioni Francesco</b>	<b>P</b>
<b>Orlandani Jacopo</b>	<b>P</b>	<b>Bompadre Mauro</b>	<b>P</b>
<b>Pezzanese Michela</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 17. In carica n. 17. Assenti n. 3. Presenti n. 14.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti gli Assessori non Consiglieri:

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott. Scuderini Venanzio

Assume la presidenza il Sig. Granata Sandro, PRESIDENTE

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Pezzanese Michela  
Pierandrei Pier Domenico  
Borioni Francesco



Gli interventi inerenti il presente punto, fatti salvi quelli relativi alle dichiarazioni di voto, sono interamente riportati nella deliberazione n. 3 del 11.02.2019 avente ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) . DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.", in quanto così come ricordato dal Presidente del Consiglio Comunale, in sede di Conferenza dei Capigruppo si è deciso di riunire in unica discussione i punti all'Ordine del Giorno, dal n. 3 al n. 12, propedeutici all'approvazione del Bilancio Previsionale 2019-2021.

Dopodichè,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che l'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio raccolta trasporto e smaltimento de rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO che l'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RAVVISATO che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Macerata con delibera in corso di esecutività;

VISTO che l'art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che l'art. 1 comma 652 della L. n. 147/2013 dispone che, in alternativa ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;



RILEVATO che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

CONSIDERATA l'utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell'approvazione di un documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATA l'impossibilità per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTE le previsioni agevolative concesse ai sensi dell'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e art. 13 del Regolamento comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell'art. 15 del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

DATO ATTO che:

- nel corso del 2016 questo Comune è stato fortemente colpito da una serie di eventi sismici che hanno danneggiato una notevole parte degli edifici rendendoli inagibili;
- la situazione alloggiativa dei nuclei familiari interessati dal sisma risulta ancora fluida e non completamente definita;



- si ritiene opportuno confermate per l'esercizio 2019 le tariffe TARI applicate nell'esercizio 2018, le stesse garantiscono inoltre il requisito fondamentale della copertura integrale dei costi della gestione del servizio.

*RICHIAMATO l'art. 45 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale testualmente dispone: " All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' aggiunto, ((in fine)), il seguente periodo: "Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668."*

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

VISTO che ai sensi dell'art. 1 – comma 169 – della L. 27/12/2006, n. 296, il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale viene differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;

CONSIDERATO che con decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 febbraio 2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 17/01/2019 con oggetto: "Approvazione Piano Finanziario e Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2019"



VISTO il parere favorevole unanime espresso dalla 2° Commissione Consiliare nella seduta del 11.02.2019;

VISTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Uditi, per dichiarazione di voto, gli interventi dei Consiglieri Borioni, Panicari e Bompadre.

Con votazione espressa per alzata di mano

Consiglieri presenti e votanti n. 14

Con voti favorevoli n. 10

Con voti contrari n. 4 (Bompadre, Borioni, Panicari, Lampa)

#### DELIBERA

1. Di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 e dell'art. 14 del Regolamento comunale TARI, il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l'anno 2019, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che il piano finanziario di cui al precedente punto 2 costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013.
4. Di confermare per l'anno 2019 le seguenti tariffe TARI, già vigenti nell'anno 2018:

#### Utenze domestiche

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
FASCIA A	1	0,47	1,31	1,78
FASCIA B	2	0,47	1,55	2,02
FASCIA C	3	0,47	1,70	2,17
FASCIA D	4	0,47	1,82	2,29
FASCIA E	>5	0,47	1,92	2,39



## Utenze non domestiche

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,66	1,08	1,74
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,66	1,08	1,74
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	0,66	0,81	1,47
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)	0,66	1,08	1,74
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,66	1,35	2,01
6	Attività industriali con capannoni di produzione	0,66	1,80	2,46
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	0,66	3,59	4,25
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,66	1,80	2,46
9	Discoteche, night club	0,66	1,08	1,74
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,66	4,49	5,15
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	0,66	2,24	2,90
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	0,66	2,24	2,90
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	0,66	2,24	2,90
14	Ospedali, case di cura e riposo	0,66	1,80	2,46
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,66	6,73	7,39
16	Bar, caffè, pasticceria	0,66	6,73	7,39
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	0,66	5,39	6,05
18	Banchi di mercato generi alimentari	0,66	5,39	6,05
19	Banchi di mercato beni durevoli	0,66	1,80	2,46

5. Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
6. Di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta Comunale l'individuazione delle scadenze delle rate già numericamente determinate con deliberazione consiliare.



7. Di procedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, al MEF, ai sensi dell'art. 13 – commi 13 bis e 15 – del D.L. 6/12/2011, n. 201 e con le modalità impartite dalla nota ministeriale n. 4033/2014 del 28/2/2014.

\*\*\*\*\*

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

riscontrata la sussistenza dei motivi di urgenza;

Con separata votazione espressa per alzata di mano

Consiglieri presenti e votanti n. 14

Con voti favorevoli n. 14

#### D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18/8/2000. n. 267.

\*\*\*\*\*



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio  
F.to PIERETTI CRISTINA

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio  
F.to PIERETTI CRISTINA

---

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Granata Sandro

Il Segretario Generale  
F.to Scuderini Venanzio

---

li 17-04-19

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Funzionario  
F.to Tapanelli Pietro

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario  
Tapanelli Pietro

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 17-04-19 al 01-05-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 02-05-19

Il Funzionario  
F.to

---

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
F.to \_\_\_\_\_